



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ai Provveditori regionali
dell'Amministrazione penitenziaria

Al Direttore del Gruppo operativo mobile

Al Direttore del Gruppo intervento operativo

Al Comandante del nucleo investigativo centrale

Per conoscenza,

Al Capo del Dipartimento
della giustizia minorile e di comunità

Al Direttore generale del personale

Al Direttore generale
dei detenuti e del trattamento

Al Direttore generale per la gestione dei beni, dei servizi
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria

Al Direttore generale della formazione

Al Direttore dell'Ufficio I
Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale

Al Direttore dell'Ufficio VI
Trasparenza, anticorruzione e tutela della privacy

Al Direttore della Segreteria tecnica del Capo del Dipartimento

Oggetto: linee guida "sistema di video sorveglianza in mobilità, cd. *body – cam*, in uso al personale del Corpo di polizia penitenziaria".



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ha elaborato un nuovo e dettagliato Disciplinare sui sistemi di videosorveglianza e registrazione in mobilità, del tipo *body-cam*, in dotazione al personale di Polizia penitenziaria impiegato nelle strutture operative del territorio nazionale, nell'ambito dei contesti di esecuzione penale, all'interno degli istituti penitenziari, degli istituti penali per i minorenni e sul territorio, con particolare riguardo alle attività di verifica e controllo che interessano le misure di comunità.

Si tratta di strumenti che, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, documentazione e controllo, assicurano la tutela dell'ordine e della sicurezza penitenziaria, anche a garanzia del personale di Polizia penitenziaria e dei diritti delle persone detenute.

Il sistema di video sorveglianza in mobilità ha superato il vaglio del Garante della privacy in ordine alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Al fine di consentire il corretto utilizzo delle strumentazioni, si trasmettono, in allegato, le *“linee guida operative sistema di video sorveglianza in mobilità, cd. body – cam, in uso al personale del Corpo di polizia penitenziaria”*.

Le Linee guida, in particolare, si soffermano sulle procedure e sugli ambiti di utilizzo delle *body cam*, prevedendo l'attivazione dei dispositivi nei casi in cui si proceda alle operazioni di perquisizione straordinaria o generale ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 230/2000 e in presenza di specifici eventi critici, disciplinati dalle *“Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari”*, di cui alla nota 4 settembre 2023, n. 341362.

Una specifica attenzione è stata dedicata alla parte relativa al trattamento dei dati, in coerenza con quanto prescritto dalla normativa di settore e dal disciplinare, così come approvato dal Garante della privacy.

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle Linee guida e nell'ottica di fornire adeguato supporto agli Istituti e ai Servizi penitenziari, sono state predisposte



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

anche le bozze di "direttive di servizio" per i direttori degli Uffici della Sicurezza e delle Traduzioni regionali, degli Istituti penitenziari e degli Uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale esterna, nonché le bozze di "ordini di servizio" per i comandanti dei Reparti del Corpo presso i predetti Uffici dell'Amministrazione, allegati alle Linee guida (*allegato n.1*).

Per quanto concerne la formazione all'utilizzo dei dispositivi, la Direzione generale della formazione ha previsto un apposito modulo formativo sulle modalità di impiego da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla gestione operativa delle *body cam*.

Il piano di distribuzione delle *body cam* verrà definito, con separata corrispondenza, dalla Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza condivise con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, compatibilmente con le necessità tecniche e logistiche della messa a terra delle strumentazioni.

Si presume che il collaudo del primo lotto, che interesserà circa n. 50 strutture, tra istituti penitenziari e servizi operativi, possa avvenire entro il mese di giugno del 2025.

Ciò premesso, le SS.LL., nelle more della distribuzione delle strumentazioni e dell'avvio dei moduli formativi, vorranno attivare tutte le necessarie procedure organizzative.

Trattandosi di strumentazioni che implicano numerose e diverse competenze normative, gestionali, procedurali, tecniche ed operative che necessitano di coordinamento, le Direzioni generali e gli uffici che leggono per conoscenza, per quanto di rispettiva competenza, avranno cura di attivare o proseguire le attività già avviate e di fornire ai Provveditorati regionali ed ai servizi operativi ogni possibile supporto.

Roma, 29 gennaio 2025

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO f.f.

Lina Di Domenico

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA



ALLEGATO N.1





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Linee operative sulle modalità di impiego delle *body-cam*

INTRODUZIONE AL SISTEMA

Il sistema di telecamere indossabili, nel prosieguo chiamato *body-cam*, è un complesso di apparati di registrazione audio-video portatile che consente al personale di Polizia penitenziaria di dotarsi di un dispositivo funzionale a coadiuvare lo svolgimento delle attività di servizio relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza, svolte nell'espletamento dei compiti istituzionali.

Resta inteso che la documentazione degli eventi tramite il sistema delle *body-cam*, non sostituisce, ma corrobora ed eventualmente integra, la redazione delle relazioni di servizio e degli atti di polizia giudiziaria o di ogni altra forma di documentazione prevista dalla vigente normativa.

Il sistema consente di acquisire registrazioni audio e video nonché singole immagini in modalità foto. La videocamera non è dotata di display LCD e, pertanto, non è possibile la visualizzazione delle registrazioni direttamente sull'apparato.

La "memoria" è integrata nella videocamera e perciò non è rimovibile. In caso di spegnimento per batteria scarica o di spazio di memorizzazione esaurito, l'apparato provvede al salvataggio automatico della registrazione.

Le videocamere, prive di dati nella memoria, sono consegnate dal Comandante del Reparto/Nucleo al personale appositamente designato, come da ordine e foglio di servizio.

Al momento della consegna, la videocamera è abbinata all'identificativo dell'operatore che la riceve, al fine di poter risalire, in caso di necessità, a chi ha effettuato le registrazioni: tali operazioni sono annotate in apposito registro.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Le videocamere costituiscono dotazione di Reparto e sono custodite, con modalità adeguate, all'interno dei depositi dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria.

La videocamera è posizionata dal personale del Reparto/Nucleo in modo visibile e funzionale a garantire un punto di vista il più simile possibile a quello dell'operatore.

È posizionata su "gilet tattico", "kit di protezione passiva" e asta telescopica ed è dotata di un sistema di aggancio "sicuro" al fine di prevenire sganci accidentali o strappi in situazioni operative critiche.

È dotata di un indicatore *led* che indica quando la registrazione è attiva.

A cessate esigenze, prima del termine del servizio, gli operatori che hanno ricevuto la videocamera la restituiscono al personale del Reparto/Nucleo appositamente designato, il quale le inserisce immediatamente nelle docking station.

Con l'inserimento nelle docking station i dati registrati dalle videocamere sono cancellati automaticamente e trasferiti nel NAS/PC del Reparto/Nucleo.

In ogni atto che documenti il servizio (relazioni, annotazioni, ecc.), il personale del Reparto/Nucleo riporta i dati relativi alle eventuali registrazioni effettuate (inizio, fine, identificativo della videocamera, registrazioni accidentali, ecc.).

CAPITOLO 1 - COMPETENZE E AMBITO DI UTILIZZO

Ambito di utilizzo dei sistemi body-cam

Il sistema body-cam costituisce uno strumento di videoripresa funzionale a documentare le attività di servizio relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e/o penitenziaria. Tale dispositivo può essere utilizzato nei casi e secondo le modalità individuate dal disciplinare e dalle presenti linee guida che specificano le situazioni critiche e/o straordinarie di servizio, legittimanti l'uso dei dispositivi body-cam, e le procedure e modalità da adottare per garantire la corretta acquisizione,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

gestione e conservazione delle tracce audio/video, nelle attività affidate alla Polizia penitenziaria dalla legge 395/1990, dalla legge 354/1975 e dal Regolamento di Servizio del Corpo concernenti:

- **Tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari e degli Istituti penali per i minorenni**, quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica e penitenziaria (es. perquisizioni straordinarie, sommosse, resistenza attiva o passiva all'autorità, interventi per reati in atto o consumati, gravi eventi critici, ecc.);
- **Tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza nelle strutture centrali e territoriali del Ministero della Giustizia**, ai sensi dell'art. 5, co. 2, legge n. 395/1990 e dell'art. 52 del Regolamento di Servizio del Corpo (Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria);
- **Servizi di traduzione e piantonamento di persone detenute o internate**, quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse alle circostanze ambientali e operative, alla peculiarità del servizio o alla tipologia del detenuto/internato (tenuto conto anche del circuito di appartenenza e della condotta penitenziaria);
- **Accertamenti e controlli in regime di esecuzione penale esterna**, quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse alle circostanze ambientali e operative, alla peculiarità del servizio o alla tipologia dell'utenza;
- **Interventi per reati in atto o consumati**, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e della legislazione speciale. Sul punto si evidenzia lo specifico obbligo in capo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della Polizia Penitenziaria di assicurare le fonti di prova ai sensi dell'art. 55, co. 1 c.p.p. ("*... compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova...*") e dell'art.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

art. 234, co. 1, c.p.p. (*"E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo..."*);

- **Servizi di ordine e sicurezza pubblica**, ai sensi dell'art. 16, co. 2, legge n. 121/1981 e dell'art. 53 del Regolamento di Servizio del Corpo.

CAPITOLO 2 - PROCEDURE TECNICHE DI UTILIZZO DEL SISTEMA

§ Imputabilità dei filmati (assegnazione e restituzione delle body-cam)

Prima di consentire l'utilizzo di una body-cam, si richiede l'identificazione dell'operatore assegnatario tramite la digitazione di un codice. Questo codice viene quindi trasmesso alla body-cam prima di consentirne il prelievo dalla postazione locale. Durante l'acquisizione del materiale multimediale, la body-cam imprime su ogni fotogramma alcune informazioni, tra le quali:

- data e ora della ripresa: la sincronizzazione avviene con il Server centrale durante il periodo di connessione al totem;
- codice associato al dispositivo, identificato all'atto della registrazione a sistema della camera;
- codice dell'operatore assegnatario della camera.

Quando la camera viene restituita e inserita nella postazione locale, i contenuti multimediali registrati vengono automaticamente copiati sul NAS, le informazioni relative al filmato (metadati) sono inviate al Server centrale e la camera viene ripulita e re-inizializzata, rimuovendo il codice dell'operatore assegnatario.

Ogni filmato ripreso è quindi imputabile all'operatore assegnatario della camera.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

§ Separazione tra i contenuti multimediali e le informazioni (metadati)

I contenuti multimediali acquisiti sono memorizzati localmente sulle postazioni locali, mentre le informazioni che descrivono il filmato, che includono anche l'evento a cui è associato e le note inserite dagli operatori, se disponibili, sono memorizzati sul Server centrale.

I dati sono, quindi, mantenuti separati e vengono ricongiunti solo quando gli operatori autorizzati ne eseguono richiesta, ricercando e visualizzando un filmato nell'indice centrale.

I log generati vengono mantenuti in locale e raccolti sul Server centrale ad ogni connessione.

L'accesso al filmato è sempre tracciato e limitato alle sole funzionalità consentite dal sistema, come precedentemente illustrato.

La visione dei filmati è esclusa se non in ragione delle esigenze relative alla loro classificazione e di quelle attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica e penitenziaria e/o esigenze investigative/ispettive (es. redazione atti/informative).

Su tutti i filmati non potrà essere effettuato alcun trattamento difforme rispetto alle specifiche disposizioni del presente disciplinare.

Non è ammessa la registrazione continua delle immagini nel corso del servizio e tantomeno quella episodica riferita ad eventi non connotati dal requisito della "criticità".

In ogni atto che documenti il servizio (relazioni, annotazioni, ecc.), il personale che ha in dotazione le body-cam riporta i dati relativi alle registrazioni effettuate (inizio, fine, identificativo della videocamera, ecc.).

Cessate le esigenze di audio e video registrazione, gli apparati sono immediatamente collegati alla docking station, per il download dei file.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CAPITOLO 3 - PROCEDURE OPERATIVE DI UTILIZZO DELLE BODY-CAM

§ Istituti penitenziari, Istituti penali per i minorenni

L'apparato viene attivato su disposizione del Direttore dell'Istituto al fine di documentare, per i profili di competenza, le attività critiche di servizio relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e/o penitenziaria all'interno della struttura.

La richiesta di attivazione del dispositivo, anche verbale, dovrà essere inoltrata dal Comandante del Reparto di Polizia penitenziaria al Direttore dell'Istituto e dovrà indicare la situazione che ne motiva l'uso, come dettagliato successivamente, e la durata. I dispositivi sono consegnati a cura del Comandante del Reparto, o di chi ne assolve le funzioni, al personale del Reparto appositamente designato (incaricato delle funzioni di "sorveglianza generale" o preposto al coordinamento delle unità operative nell'ambito delle sezioni detentive), come da ordine e foglio di servizio.

In assenza del Direttore dell'Istituto e ove sussistano le situazioni che legittimano l'uso dei dispositivi, il Comandante del Reparto di Polizia penitenziaria, o chi ne assolve le funzioni, disporrà l'utilizzo degli apparati, per il tempo strettamente necessario, richiedendo successiva ratifica dell'operato.

La registrazione è interrotta quando viene meno la necessità di documentare gli eventi e, in ogni caso, su disposizione del Direttore, del Comandante del Reparto ovvero di chi ne fa le veci.

È fatto divieto di operare registrazioni all'interno delle camere detentive durante la permanenza dei ristretti ove non ricorrano le condizioni di legittimo utilizzo.

Nei casi in cui la criticità investa le sezioni ospitanti detenuti in regime di art. 41-bis O.P., analoga procedura sarà assicurata dal coordinatore del Reparto Operativo Mobile (d'ora in poi R.O.M.) con immediata comunicazione diretta al Direttore dell'Istituto e al Comandante del Reparto e informazione al Direttore del Gruppo Operativo Mobile.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Nel caso la criticità abbia richiesto l'intervento del Gruppo di Intervento Regionale (d'ora in poi G.I.R.) il relativo personale farà ricorso agli apparati di registrazione audio-video portatili assegnati in dotazione, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore del Gruppo di Intervento Operativo (d'ora in poi G.I.O.).

L'attivazione dei dispositivi sarà assicurata nei casi in cui si proceda alle operazioni di perquisizione straordinaria o generale, ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 230/2000, e in presenza dei seguenti eventi critici, disciplinati dalle "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023):

- Aggressione fisica al personale di Polizia Penitenziaria (scheda cod. 05);
- Autolesionismo (scheda cod. 13);
- Barricamento (scheda cod. 12);
- Barricamento come forma di protesta passiva (scheda cod. 32);
- Battitura delle suppellettili collettiva (scheda cod. 05);
- Colluttazione (scheda cod. 14);
- Danneggiamento (scheda cod. 30);
- Incendio (scheda cod. 07);
- Mancato rientro in camera di pernottamento (scheda cod. 21);
- Rissa (scheda cod. 10);
- Rivolta (scheda cod. 02);
- Sequestro di persona (scheda cod. 04);
- Evasione /tentata evasione (scheda cod. 01);
- Trasferimento coattivo (scheda cod. 28);
- Violenza o minaccia (scheda cod. 27);

Gli eventi critici contemplati nelle Schede tecniche non riportati nei casi sopra elencati ma costituenti reato - saranno documentati nelle forme sopra descritte e con le modalità indicate nel dedicato successivo paragrafo.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Resta inteso che in presenza di eventi critici compromettenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e/o penitenziaria, non ricadenti nei casi sopraelencati, l'attivazione dei dispositivi è comunque rimessa al prudente apprezzamento degli organi competenti. Al fine di garantire la piena operatività dell'utilizzo h24 delle body-cam, si raccomanda di accreditare nel sistema gestionale un numero adeguato di personale specificatamente formato al fine di assicurarne la presenza in ogni turno di servizio.

§ Servizi di traduzione e piantonamento di persone detenute o internate

Qualora lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza connesse alla peculiarità del servizio o alla tipologia del detenuto, il Comandante/Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti consegna l'apparato al personale incaricato con compiti di capo-scorta ovvero di capo-servizio.

La body-cam viene attivata dal capo-scorta ovvero dal capo-servizio:

- su disposizione del Comandante/Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, il quale dovrà indicare, nell'ordine di esecuzione dell'ordine di traduzione/piantonamento, la situazione che ne motiva l'uso, l'inizio e la fine. E' fatto obbligo al caposcorta di comunicare al Comandante/Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti eventuali variazioni rispetto a direttive ricevute con riguardo all'attivazione dei dispositivi, riferendo sulle procedure, modalità e durata delle operazioni;
- in presenza di particolari circostanze ambientali o operative che lo richiedono. In tale caso sarà cura del capo-scorta ovvero del capo-servizio relazionare sui fatti che hanno motivato l'attivazione, indicando l'inizio e la fine delle registrazioni.

In presenza dell'avvenuta attivazione dei dispositivi il Comandante/Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti darà tempestiva comunicazione al competente Direttore dell'Ufficio Sicurezza e Traduzioni e al Direttore dell'Istituto.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Dovranno essere, comunque, garantite le cautele previste dall'art. 20 del D.Lgs. 272/1989 nell'esecuzione delle traduzioni dei soggetti minorenni.

In casi particolari, tenuto conto della pericolosità del detenuto o delle condizioni di allarme sociale o mediatico determinate dal procedimento cui il soggetto tradotto deve essere sottoposto, il Comandante\ Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti operante, potrà disporre l'attivazione del sistema durante l'udienza, all'interno delle aule di giustizia.

In tali casi sarà cura del capo-scorta:

- chiedere la relativa autorizzazione al giudice monocratico o al presidente del collegio;
- informare, attraverso l'Autorità Giudiziaria o in via diretta su delega espressa del giudice, le terze persone eventualmente presenti in udienza che è in corso una registrazione per motivi di sicurezza.

Dell'avvenuta attivazione dei dispositivi sarà data tempestiva comunicazione al competente Direttore dell'Ufficio Sicurezza e Traduzioni e al Direttore dell'Istituto.

La registrazione è interrotta quando viene meno la necessità di documentare gli eventi e, in ogni caso, su disposizione del Comandante/Coordinatore del Nucleo, ovvero di chi ne fa le veci.

Tali previsioni troveranno applicazione, in quanto compatibili, in presenza di situazioni critiche presso camere di sicurezza e sezioni detentive degli ospedali civili.

L'attivazione dei dispositivi sarà assicurata nei casi disciplinati ai paragrafi 42 (*"Evasione di detenuto o internato nel corso di una traduzione"*) e 43 (*"evasione di detenuto o internato durante visita ambulatoriale o ricovero in luogo esterno di cura"*), nonché nei casi di uso legittimo della forza e nelle ipotesi in cui le circostanze abbiano imposto l'uso delle armi, contemplati al paragrafo 9 (*"responsabilità e compiti del personale che svolge il servizio di*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

traduzione e piantonamento") del Nuovo Modello Operativo del Servizio delle traduzioni e dei piantonamenti (circolare 3643/6093, prot. GDAP n. 94125 del 14/03/2013) e s.m.i..

Nei casi di supporto operativo affidati al Gruppo Operativo Mobile, il relativo personale farà ricorso agli apparati di registrazione audio-video portatili in dotazione all'Ufficio Centrale, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore del Gruppo Operativo Mobile.

§ Accertamenti e controlli in regime di esecuzione penale esterna

Qualora lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza connesse alle circostanze ambientali e operative, alla peculiarità del servizio o alla tipologia dell'utenza, il Comandante del Nucleo di Polizia Penitenziaria, presso l'Ufficio interdistrettuale e l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna, consegna l'apparato al personale incaricato con compiti di capo-servizio.

La body-cam viene attivata dal capo-servizio:

- su disposizione del Comandante del Nucleo, il quale dovrà indicare, nell'ordine di impiego nell'attività di accertamento e/o controllo, la situazione che ne motiva l'uso, l'inizio e la fine. È fatto obbligo al capo-servizio di comunicare al Comandante del Nucleo eventuali variazioni rispetto a direttive ricevute con riguardo all'attivazione dei dispositivi, riferendo sulle procedure, modalità e durata delle operazioni;
- in presenza di particolari circostanze ambientali o operative che lo richiedono, come ad esempio avvenimenti tali da essere considerati pericolosi per l'incolumità del personale e dei beni dell'Amministrazione o nelle ipotesi in cui le circostanze abbiano imposto l'uso delle armi. In tale caso sarà cura del capo-servizio relazionare sui fatti che hanno motivato l'attivazione, indicando l'inizio e la fine delle registrazioni.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Il capo-servizio, in caso di avvenuta attivazione dei dispositivi, darà tempestiva comunicazione al Comandante del Nucleo, il quale provvederà a informare il Direttore dell'Ufficio.

La registrazione è interrotta quando viene meno la necessità di documentare gli eventi e, in ogni caso, su disposizione del Comandante del Nucleo, ovvero di chi ne fa le veci.

§ Interventi per reati in atto o consumati

Qualora l'evolversi degli scenari lasci intravedere l'insorgenza di fatti costituenti reato, al fine di documentare l'evento ed assicurare le fonti di prova, l'apparato viene attivato su disposizione del:

- Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria presso l'Istituto penitenziario; nel caso in cui non sia possibile chiedere l'intervento dello stesso, dall'ufficiale di P.G. del Corpo chiamato a operare nell'evento;
- Comandante/Coordiatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti ovvero dal capo-scorta/capo servizio;
- Comandante del Nucleo di Polizia Penitenziaria presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna ovvero dal capo servizio.

Analogamente, l'apparato viene attivato:

- per il G.O.M. - Gruppo Operativo Mobile, su disposizione del Coordinatore del Reparto Operativo Mobile o, nel caso in cui non sia possibile l'intervento dello stesso, dell'ufficiale di P.G. del Reparto Operativo Mobile chiamato a operare nell'evento. Il predetto avrà cura di informare il comandante ove insiste il Reparto e darne comunicazione al Direttore del Gruppo Operativo Mobile.
- per il G.I.O. - Gruppo di Intervento Operativo, su disposizione del Direttore G.I.O. (o in sua assenza dal Vice Direttore) se l'intervento è a cura della sede



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

centrale; dal Direttore del G.I.R. - Gruppo di Intervento Regionale (o in sua assenza dall'appartenente al Corpo con la qualifica più elevata) se l'operazione è diretta dal G.I.R. Nel caso in cui non sia possibile l'intervento o l'autorizzazione degli stessi, dall'ufficiale di P.G. del G.I.R. chiamato a operare nell'evento, informando rispettivamente il Direttore del G.I.O. o il Direttore del G.R.R. o chi li sostituisce.

CAPITOLO 4 - TRATTAMENTO DEI DATI

§ Premessa

Il Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria presso gli Istituti ovvero il Comandante/Coordiatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti o del Nucleo presso l'Ufficio interdistrettuale e l'Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna in caso di audio-videoregistrazioni conseguenti al verificarsi di situazioni critiche durante lo svolgimento del servizio, dovranno espletare una prima valutazione sulla rilevanza delle registrazioni, ai fini della catalogazione per le finalità di cui al precedente capitolo IV, riferendo al Direttore dell'Istituto/Ufficio.

La cancellazione dei file potrà essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato dal Direttore dell'Istituto/Comandante del Reparto presso gli Istituti/Comandante del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti/Comandante del Nucleo presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, in possesso della password di abilitazione a tale funzione, obbligati successivamente alla redazione del relativo verbale.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

CAPITOLO 5- DISPOSIZIONI FINALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI

Le riprese previste dal presente disciplinare saranno effettuate ed utilizzate nel rispetto dei principi normativi e regolamentari previsti a tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

Le riprese individuate dal presente disciplinare, per le finalità di ordine e sicurezza in esso previste, non possono in alcun caso essere utilizzate quale strumento di controllo del personale di Polizia penitenziaria (art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

Quando le condizioni operative lo consentano e ove ritenuto compatibile con gli standard di sicurezza ordinari, l'operatore informerà le terze persone eventualmente oggetto delle riprese effettuate con i dispositivi mobili, che è in corso una registrazione per motivi di sicurezza.

Le riprese costituiscono atti d'ufficio e potrebbero contenere dati personali inerenti a terze persone, tutelati dalla normativa vigente sulla *privacy*. E' fatto divieto a tutti gli operatori di:

- Trattenere copia dei filmati;
- Divulgare e/o comunicare indebitamente il contenuto delle videoriprese.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Istituto penitenziario di _____

DIRETTIVA DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DIRETTIVA SULL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;

Visti gli artt. 55 comma 1, 57 e 234 del codice di procedura penale;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 recante "L'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia";

Visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di "liceità del trattamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali";

Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";

Visto il DPR 30 giugno 2000, n. 230 recante il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale";

Viste le "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023);

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria";

Visto il DPR 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria";

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 144 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

Letto il Disciplinare..... e Linee Guida...

SI EMANANO

Le seguenti direttive per l'uso delle bodycam:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Istituto penitenziario di _____

A) AMBITO DI APPLICAZIONE:

Le bodycam potranno essere indossate, su disposizione del Comandante del Reparto, o di chi ne fa le veci, previa richiesta, anche verbale, allo scrivente, per motivi concernenti:

1. Tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'Istituto;

B) PROCEDURE OPERATIVE DI UTILIZZO:

Nell'ambito delle presenti direttive generali, il Comandante del Reparto disporrà l'attivazione dell'apparato, dettagliando le ragioni che ne legittimano l'uso, nonché la durata di utilizzo, assicurando, mediante proprio ordine di servizio, il rispetto delle seguenti direttive:

- a) è fatto divieto di operare registrazioni all'interno delle camere detentive durante la permanenza dei detenuti, ove non ricorrano le condizioni di legittimo utilizzo;
- b) la visione dei filmati è consentita solo in relazione alle esigenze relative alla loro classificazione;
- c) è vietato il trattamento delle immagini difforme da quello previsto nelle presenti direttive;
- d) non è ammessa la registrazione audio-video con riguardo ad eventi non connotati dal requisito della criticità;
- e) le riprese non possono essere utilizzate quale strumento di controllo del personale di Polizia penitenziaria;

Le registrazioni audio-video acquisite dovranno essere catalogate, a cura del Comandante del Reparto o da personale da lui formalmente designato, e conservate nel rispetto delle seguenti modalità:

1. registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
2. registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
3. registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
4. registrazioni inerenti a fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria).

Il Comandante del Reparto provvederà a:

- designare i referenti per il servizio e dei soggetti da abilitare;
- individuare il personale autorizzato alla cancellazione dei file;
- dettagliare esattamente la catena di comando responsabile della visione e del trattamento delle immagini, nonché dei soggetti incaricati del trasporto e della conservazione dei dati estrapolati;
- individuare i locali idonei alla custodia e conservazione delle postazioni locali (docking station e bodycam), assicurando che siano presidiati e/o videosorvegliati h24 e dotati di impianto di climatizzazione e rilevazione di fumi.

La presente direttiva vale quale autorizzazione al trattamento dei dati nei confronti del Comandante del Reparto.

Il Direttore dell'Istituto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Istituto penitenziario di _____

Reparto di Polizia Penitenziaria

ORDINE DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Letto il disciplinare.....;

Lette le Linee Guida.....

Viste le "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n. 341362 del 4/09/2023);

Tenuto conto della direttiva del direttore dell'Istituto penitenziario (n. _____ del _____);

SI DISPONE

le apparecchiature siano depositate nel locale le cui chiavi saranno custodite dal Comandante del Reparto, nonché, in busta chiusa sigillata e siglata, dal Coordinatore della Sorveglianza Generale e dell'Ufficio Comando.

A) COMPITI DEGLI OPERATORI ABILITATI DEI NAS/PC:

Gli operatori incaricati della gestione degli apparati consegnati al Reparto sono individuati con apposito provvedimento (abilitati NAS/PC). Le credenziali dell'utenza sono personali ed incedibili. Il sistema risale all'identità dell'operatore che ha proceduto alla visione/estrapolazione dei filmati e che, pertanto, risponde di qualsiasi utilizzo indebito.

L'operatore abilitato NAS/PC, una volta autorizzato l'impiego delle bodycam secondo le modalità previste dal presente ordine di servizio, avrà cura di indossare il dispositivo seguendo le istruzioni del coordinatore Sorveglianza Generale, posizionandolo in modo che sia visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il suo punto di vista. In particolare:

- attiva la registrazione nel momento in cui gli viene ordinato;
- interrompe la registrazione al termine del servizio e riconsegna immediatamente l'apparecchiatura;
- assolve ai propri compiti istituzionali con zelo e professionalità, attenendosi alle indicazioni dei superiori ed a quanto previsto dal manuale operativo;
- relaziona compiutamente sull'intervento al termine del servizio.

Al termine delle operazioni, provvederà a inserire l'attrezzatura nelle *docking station*. Resterà successivamente a disposizione del comandante del Reparto, o di chi ne fa le veci, per la successiva visione ed eventuale estrazione di immagini.

B) COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SORVEGLIANZA GENERALE

Il Coordinatore della Sorveglianza Generale, quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica e penitenziaria (in particolare, in caso di aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria; autolesionismo; barriccamento; barriccamento come forma di protesta passiva; battitura delle suppellettili collettiva; colluttazione; danneggiamento; incendio; mancato rientro in camera di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Istituto penitenziario di _____

Reparto di Polizia Penitenziaria

pernottamento; rissa; rivolta; sequestro di persona; evasione o tentata evasione; trasferimento coattivo; violenza o minaccia), per cui si rinvia alle "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023) in presenza di qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante:

- segnala al Comandante del Reparto la necessità di dotare il personale operante di bodycam, al fine di ricevere autorizzazione all'impiego;
- in casi di necessità e di urgenza, dispone nell'immediatezza l'impiego, avendo cura di dettagliare, nella propria relazione di servizio, le ragioni che hanno impedito di richiedere preventiva autorizzazione;
- verifica che gli operatori indossino i dispositivi in modo visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il punto di vista dell'utilizzatore (sul "gilet tattico" "kit di protezione passiva" e asta telescopica con un sistema di aggancio sicuro al fine di prevenire sganci accidentali); che attivino la registrazione solo ad esplicito comando e che la interrompano immediatamente a cessate esigenze; che informino, ove possibile, tutti i potenziali destinatari che è in corso una registrazione; che depositino gli apparecchi al termine delle operazioni;
- relaziona compiutamente al termine del servizio, avendo cura di dettagliare le ragioni dell'intervento, l'orario di inizio e di termine delle registrazioni; il nominativo degli operatori assegnatari.

C) SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI FILMATI

Il Comandante del Reparto individua, tra gli operatori abilitati NAS, i soggetti autorizzati alla visione delle immagini mediante i PC in dotazione su cui sono stati trasferiti i file, per procedere alla loro classificazione.

È fatto tassativo divieto di procedere a registrazione delle immagini che scorrono sul *monitor* mediante altri dispositivi, così come di divulgare indebitamente a soggetti non autorizzati il contenuto delle registrazioni o la loro indebita riproduzione.

La classificazione viene determinata dal Comandante del Reparto a seconda che si tratti di:

- a) registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
- b) registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
- c) registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
- d) registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria).

Una volta operata la classificazione, i soggetti autorizzati provvederanno alla conservazione ed eventuale riproduzione su supporti destinati alla Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza. Le copie così confezionate dovranno recare la dicitura "copia per l'Autorità Giudiziaria/di PS" e saranno poste a corredo di tutta la documentazione prevista per legge. Il materiale sarà consegnato ai soggetti autorizzati al trasporto dei filmati (paragrafo D) mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Nel termine indicato *supra*, i soggetti autorizzati provvederanno alla cancellazione dei filmati, redigendo apposito verbale che sarà sottoposto alla firma del Comandante del Reparto.

È fatto tassativo divieto di consentire la visione dei filmati, o di qualsiasi loro riproduzione (*frame*, stampe, registrazioni da dispositivi mobili etc.) a soggetti non specificatamente autorizzati.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Istituto penitenziario di _____

Reparto di Polizia Penitenziaria

D) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEI FILMATI.

Il Comandante del Reparto individua i soggetti autorizzati a prendere in custodia le riproduzioni video destinate alla autorità giudiziaria/di PS.. È fatto tassativo divieto di visualizzare il contenuto dei supporti.

Il Comandante del Reparto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni

DIRETTIVA DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DIRETTIVA SULL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;

Visti gli artt. 55 comma 1, 57 e 234 del codice di procedura penale;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 recante "L'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia";

Visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di "liceità del trattamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali";

Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";

Visto il DPR 30 giugno 2000, n. 230 recante il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale";

Viste le "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023);

Vista la Circolare 3643/6093 prot. GDAP 94125 del 14 marzo 2013;

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria";

Visto il DPR 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria";

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 144 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

Letto il Disciplinare.... E le Linee Guida.....

SI EMANANO

Le seguenti direttive per l'uso delle bodycam:

A) AMBITO DI APPLICAZIONE:

Le bodycam potranno essere indossate, su disposizione del Comandante del Nucleo, o chi ne fa le veci, previa



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni

richiesta, anche verbale, allo scrivente quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse alle circostanze ambientali e operative, alla peculiarità del servizio o alla tipologia del detenuto/internato;

B) PROCEDURE OPERATIVE DI UTILIZZO:

Nell'ambito delle presenti direttive generali, il Comandante del Nucleo disporrà l'attivazione dell'apparato, dettagliando le ragioni che ne legittimano l'uso, nonché la durata di utilizzo, assicurando, mediante proprio ordine di servizio, il rispetto delle seguenti direttive;

In caso di attivazione, sarà data tempestiva comunicazione allo scrivente.

- a) è fatto divieto di operare registrazioni all'interno delle camere detentive durante la permanenza dei detenuti, ove non ricorrano le condizioni di legittimo utilizzo;
- b) la visione dei filmati è consentita solo in relazione alle esigenze relative alla loro classificazione;
- c) è vietato il trattamento delle immagini difforme da quello previsto nelle presenti direttive;
- d) non è ammessa la registrazione audio-video con riguardo ad eventi non connotati dal requisito della criticità;
- e) le riprese non possono essere utilizzate quale strumento di controllo del personale di Polizia penitenziaria;

Dovranno essere comunque garantite le cautele previste dall'art. 20 del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 nell'esecuzione delle traduzioni dei soggetti minorenni.

La registrazione è interrotta nel momento in cui viene meno la necessità di documentare gli eventi ed in ogni caso su disposizione del Comandante del Nucleo.

Le registrazioni audio-video acquisite dovranno essere catalogate, a cura del Comandante del Nucleo o da personale da lui formalmente designato, e conservate nel rispetto delle seguenti modalità:

1. Registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
2. Registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
3. Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
4. Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria)

Il Comandante del Nucleo provvederà a;

- Designare i referenti per il servizio e i soggetti da abilitare
- individuare il personale da autorizzare alla cancellazione dei file;
- dettagliare esattamente la catena di comando responsabile della visione e del trattamento delle immagini, nonché dei soggetti incaricati del trasporto e della conservazione dei dati estrapolati;
- individuare i locali idonei alla custodia e conservazione delle postazioni locali (docking station e bodycam), assicurando che siano presidiati e/o videosorvegliati h24, e dotati di impianto di climatizzazione e rilevazione di fumi.

La presente direttiva vale quale autorizzazione al trattamento nei confronti del Comandante del Nucleo.

Il Direttore dell'Ufficio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti _____

ORDINE DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Letto il disciplinare.....;

Lette le Linee Guida.....;

Vista la Circolare 3643/6093 prot. GDAP 94125 del 14 marzo 2013;

Viste le "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023);

Tenuto conto della direttiva del Direttore del UST (n. _____ del _____);

SI DISPONE

le apparecchiature siano depositate nel locale le cui chiavi saranno custodite dal Comandante del Nucleo, nonché, in busta chiusa sigillata e siglata, da _____

A) COMPITI DEGLI OPERATORI ABILITATI DEI NAS/PC:

Gli operatori incaricati della gestione degli apparati consegnati al Nucleo sono individuati con apposito provvedimento (abilitati NAS/PC). Le credenziali dell'utenza sono personali ed incedibili. Il sistema risale all'identità dell'operatore che ha proceduto alla visione/estrapolazione dei filmati e che, pertanto, risponde di qualsiasi utilizzo indebito.

L'operatore abilitato NAS/PC, una volta autorizzato l'impiego delle bodycam secondo le modalità previste dal presente ordine di servizio, avrà cura di indossare il dispositivo seguendo le istruzioni del caposorta, posizionandolo in modo che sia visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il suo punto di vista. In particolare:

- attiva la registrazione nel momento in cui gli viene ordinato;
- interrompe la registrazione al termine del servizio e riconsegna immediatamente l'apparecchiatura;
- assolve ai propri compiti istituzionali con zelo e professionalità, attenendosi alle indicazioni dei superiori ed a quanto previsto dal manuale operativo;
- relaziona compiutamente sull'intervento al termine del servizio.

Al termine delle operazioni, provvederà a inserire l'attrezzatura nelle *docking station*. Resterà successivamente a disposizione del comandante del Nucleo, o di chi ne fa le veci, per la successiva visione ed eventuale estrazione di immagini.

B) COMPITI DEL CAPO SCORTA

Il capo scorta riceve in consegna il dispositivo e lo attiva su disposizione del Comandante del Nucleo, attenendosi alle disposizioni impartite. In particolare, la registrazione sarà assicurata nei casi disciplinati dai paragrafi 42 ("evasione di detenuto o internato nel corso di una traduzione") e 43 ("evasione di detenuto o internato durante visita ambulatoriale o ricovero in luogo esterno di cura"), nonché nei casi di uso legittimo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti

della forza e nelle ipotesi in cui le circostanze abbiano imposto l'uso delle armi, contemplati al paragrafo 9 ("responsabilità e compiti del personale che svolge il servizio di traduzione e piantonamento") del Modello Operativo del Servizio delle Traduzioni e dei Piantonamenti.

Altresì, la registrazione sarà assicurata quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica (in particolare, in caso di aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria; danneggiamento; evasione o tentata evasione; trasferimento coattivo; violenza o minaccia), per cui si rinvia alle "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023) in presenza di qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante).

Le disposizioni del presente ordine di servizio si applicano anche, per quanto compatibili, in presenza di situazioni critiche presso le camere di sicurezza e le sezioni detentive degli ospedali civili.

Il capo scorta:

1. In casi di necessità e di urgenza, dispone nell'immediatezza l'impiego, avendo cura di dettagliare, nella propria relazione di servizio, le ragioni che hanno impedito di chiedere la relativa autorizzazione.
2. Verifica che gli operatori indossino i dispositivi in modo visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il punto di vista dell'utilizzatore (sul "gilet tattico" "kit di protezione passiva" e asta telescopica con un sistema di aggancio sicuro al fine di prevenire sganci accidentali); che attivino la registrazione solo ad esplicito comando e la interrompano immediatamente a cessate esigenze; che informino, ove possibile, tutti i potenziali destinatari, che è in corso una registrazione; che depositino gli apparecchi al termine delle operazioni;
3. Relaziona compiutamente al termine del servizio, avendo cura di dettagliare le ragioni dell'intervento, l'orario di inizio e di termine delle registrazioni; il nominativo degli operatori assegnatari.
4. Qualora si renda necessaria l'attivazione durante una udienza, all'interno delle aule di giustizia, chiede la relativa autorizzazione al giudice monocratico o al presidente del collegio e informa, o attraverso la autorità giudiziaria o direttamente, su delega espressa, le terze persone eventualmente presenti in aula che è in corso una registrazione per motivi di sicurezza.

C) SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI FILMATI

Il Comandante del Nucleo individua, tra gli operatori abilitati NAS, i soggetti autorizzati alla visione delle immagini mediante i PC in dotazione su cui sono stati trasferiti i file, per procedere alla loro classificazione.

È fatto tassativo divieto di procedere a registrazione delle immagini che scorrono sul *monitor* mediante altri dispositivi, così come di divulgare indebitamente a soggetti non autorizzati il contenuto delle registrazioni o la loro indebita riproduzione.

La classificazione viene determinata dal Comandante del Nucleo a seconda che si tratti di:

- a) Registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
- b) Registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
- c) Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
- d) Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria).

Una volta operata la classificazione, i soggetti autorizzati provvederanno alla conservazione ed eventuale riproduzione su supporti destinati alla Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Le copie così



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Nucleo Traduzioni e Piantonamenti

confezionate dovranno recare la dicitura "copia per l'Autorità Giudiziaria/di PS" e saranno poste a corredo di tutta la documentazione prevista per legge. Il materiale sarà consegnato ai soggetti autorizzati al trasporto dei filmati (paragrafo **D**) mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Nel termine indicato *supra*, i soggetti autorizzati provvederanno alla cancellazione dei filmati, redigendo apposito verbale che sarà sottoposto alla firma del Comandante del Nucleo.

È fatto tassativo divieto di consentire la visione dei filmati, o di qualsiasi loro riproduzione (*frame*, stampe, registrazioni da dispositivi mobili, ecc.) a soggetti non specificatamente autorizzati.

D) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEI FILMATI

Il Comandante del Nucleo individua i soggetti autorizzati a prendere in custodia le riproduzioni video destinate alla autorità giudiziaria/di PS.. È fatto tassativo divieto di visualizzare il contenuto dei supporti.

Il Comandante del Nucleo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Ufficio di esecuzione penale esterna di _____

DIRETTIVA DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DIRETTIVA SULL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;

Visti gli artt. 55 comma 1, 57 e 234 del codice di procedura penale;

Visto Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 recante "L'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia";

Visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di "liceità del trattamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali";

Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";

Visto il DPR 30 giugno 2000, n. 230 recante il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale";

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il DPR 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il D.M. 1° dicembre 2017 recante "Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria negli Uffici per l'esecuzione penale esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale";

Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità dell'8 aprile 2020 contenente "Modalità di impiego del Personale del Corpo di Polizia penitenziaria in forza ai Nuclei insistenti presso gli Uffici di esecuzione penale esterna";

Viste le Linee Guida del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 25 agosto 2022 sulle "Modalità di coordinamento delle attività verifica e controllo dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna con le altre Forze di Polizia";

Visto il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 144 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

Letto il Disciplinare..... e Linee Guida.....

SI EMANANO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Ufficio di esecuzione penale esterna di _____

Le seguenti direttive per l'uso delle bodycam:

A) AMBITO DI APPLICAZIONE

Le bodycam potranno essere indossate, su disposizione del Comandante del Nucleo di Polizia penitenziaria, o di chi ne fa le veci, previa richiesta, anche verbale, allo scrivente, quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse alle circostanze ambientali e operative, alla peculiarità del servizio o alla tipologia dell'utenza affidata.

B) PROCEDURE OPERATIVE DI UTILIZZO

Nell'ambito delle presenti direttive generali, il Comandante del Nucleo disporrà l'attivazione dell'apparato, dettagliando le ragioni che ne legittimano l'uso, nonché la durata di utilizzo, assicurando, mediante proprio ordine di servizio, il rispetto delle seguenti direttive:

- a) è fatto divieto di operare registrazioni non pertinenti alle prescritte finalità di ordine e sicurezza pubblica;
- b) la visione dei filmati è consentita solo in relazione alle esigenze relative alla loro classificazione;
- c) è vietato il trattamento delle immagini difforme da quello previsto nelle presenti direttive;
- d) non è ammessa la registrazione audio-video con riguardo ad eventi non connotati dal requisito della criticità;
- e) le riprese non possono essere utilizzate quale strumento di controllo del personale di Polizia penitenziaria;

Le registrazioni audio-video acquisite dovranno essere catalogate, a cura del Comandante del Nucleo o da personale da lui formalmente designato, e conservate nel rispetto delle seguenti modalità:

1. registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
2. registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
3. registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
4. registrazioni inerenti a fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria).

Il Comandante del Nucleo provvederà a:

- designare i referenti per il servizio e dei soggetti da abilitare;
- individuare il personale autorizzato alla cancellazione dei file;
- dettagliare esattamente la catena di comando responsabile della visione e del trattamento delle immagini, nonché dei soggetti incaricati del trasporto e della conservazione dei dati estrapolati;
- individuare i locali idonei alla custodia e conservazione delle postazioni locali (docking station e bodycam), assicurando che siano presidiati e/o videosorvegliati h24 e dotati di impianto di climatizzazione e rilevazione di fumi.

La presente direttiva vale quale autorizzazione al trattamento dei dati nei confronti del Comandante del Nucleo di Polizia penitenziaria.

Il Direttore dell'Ufficio



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO INTERDISTRETTUALE / DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
NUCLEO DI POLIZIA PENITENZIARIA DI.....

ORDINE DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Letto il disciplinare.....;

Lette le Linee Guida.....

Visto il D.M. 1° dicembre 2017 recante "Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia penitenziaria negli Uffici per l'esecuzione penale esterna, nonché per l'individuazione dei compii e per la selezione del medesimo personale"

Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità dell'8 aprile 2020 contenente "Modalità di impiego del Personale del Corpo di Polizia penitenziaria in forza ai Nuclei insistenti presso gli Uffici di esecuzione penale esterna";

Viste le Linee Guida del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 25 agosto 2022 sulle "Modalità di coordinamento delle attività verifica e controllo dei Nuclei di Polizia Penitenziaria presso gli Uffici di esecuzione penale esterna con le altre Forze di Polizia";

Tenuto conto della direttiva del direttore dell'Ufficio interdistrettuale / distrettuale di esecuzione penale esterna (n. _____ del _____);

SI DISPONE

le apparecchiature siano depositate nel locale le cui chiavi saranno custodite dal Comandante del Nucleo, nonché, in busta chiusa sigillata e siglata, da _____

A) COMPITI DEGLI OPERATORI ABILITATI DEI NAS/PC:

Gli operatori incaricati della gestione degli apparati consegnati al Reparto sono individuati con apposito provvedimento (abilitati NAS/PC). Le credenziali dell'utenza sono personali ed incedibili. Il sistema risale all'identità dell'operatore che ha proceduto alla visione/estrapolazione dei filmati e che, pertanto, risponde di qualsiasi utilizzo indebito.

L'operatore abilitato NAS/PC, una volta autorizzato l'impiego delle bodycam secondo le modalità previste dal presente ordine di servizio, avrà cura di indossare il dispositivo seguendo le istruzioni del caposervizio, posizionandolo in modo che sia visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il suo punto di vista. In particolare:

- attiva la registrazione nel momento in cui gli viene ordinato;
- interrompe la registrazione al termine del servizio e riconsegna immediatamente l'apparecchiatura;
- assolve ai propri compiti istituzionali con zelo e professionalità, attenendosi alle indicazioni dei superiori ed a quanto previsto dal manuale operativo;
- relaziona compiutamente sull'intervento al termine del servizio.

Al termine delle operazioni, provvederà a inserire l'attrezzatura nelle *docking station*. Resterà successivamente a disposizione del comandante del Nucleo, o di chi ne fa le veci, per la successiva visione ed eventuale estrazione di immagini.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO INTERDISTRETTUALE / DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
NUCLEO DI POLIZIA PENITENZIARIA DI.....

B) COMPITI DEL CAPOSERVIZIO

Il capo servizio riceve in consegna il dispositivo e lo attiva su disposizione del Comandante del Nucleo, attenendosi alle disposizioni impartite. È fatto obbligo di comunicare allo scrivente eventuali variazioni rispetto alle direttive ricevute.

Il capo servizio:

1. In presenza di particolari situazioni ambientali o operative che lo richiedano, come avvenimenti tali da essere considerati pericolosi per l'incolumità del personale e per i beni dell'Amministrazione, o qualora le circostanze abbiano imposto l'uso delle armi, dispone nell'immediatezza l'impiego, avendo cura di dettagliare, nella propria relazione di servizio, le ragioni che hanno impedito di chiedere la relativa autorizzazione.
2. Verifica che gli operatori indossino i dispositivi in modo visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il punto di vista dell'utilizzatore (sul "gilet tattico" "kit di protezione passiva" e asta telescopica con un sistema di aggancio sicuro al fine di prevenire sganci accidentali); che attivino la registrazione solo ad esplicito comando e la interrompano immediatamente a cessate esigenze; che informino, ove possibile, tutti i potenziali destinatari, che è in corso una registrazione; che depositino gli apparecchi al termine delle operazioni;
3. Relaziona compiutamente al termine del servizio, avendo cura di dettagliare le ragioni dell'intervento, l'orario di inizio e di termine delle registrazioni; il nominativo degli operatori assegnatari.

C) SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI FILMATI

Il comandante del Nucleo individua, tra gli operatori NAS i soggetti autorizzati alla visione delle immagini mediante i PC in dotazione su cui sono stati trasferiti i file, per procedere alla loro classificazione. È fatto tassativo divieto di procedere a registrazione delle immagini che scorrono sul monitor mediante altri dispositivi, così come di divulgare indebitamente a soggetti non autorizzati il contenuto delle registrazioni o la loro indebita riproduzione.

La classificazione viene determinata dal comandante del nucleo a seconda che si tratti di:

- a) Registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
- b) Registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
- c) Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
- d) Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria);

Una volta operata la classificazione, i soggetti autorizzati provvederanno alla conservazione ed eventuale riproduzione su supporti destinati alla Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Le copie così confezionate dovranno recare la dicitura "copia per l'Autorità Giudiziaria/di PS" e saranno poste a corredo di tutta la documentazione prevista per legge. Il materiale sarà consegnato ai soggetti autorizzati al trasporto dei filmati (paragrafo D) mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Nel termine indicato *supra*, i soggetti autorizzati provvederanno alla cancellazione dei filmati, redigendo apposito verbale che sarà sottoposto alla firma del comandante.

È fatto tassativo divieto di consentire la visione dei filmati, o di qualsiasi loro riproduzione (frame,



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO INTERDISTRETTUALE / DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
NUCLEO DI POLIZIA PENITENZIARIA DI.....

stampe, registrazioni da dispositivi mobili etc.) a soggetti non specificatamente autorizzati.

D) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEI FILMATI.

Il comandante del Nucleo individua tra persone di sua fiducia i soggetti autorizzati a prendere in custodia le riproduzioni video destinate alla autorità giudiziaria/di PS. E' fatto tassativo divieto di visualizzare il contenuto dei supporti.

Il Comandante del Nucleo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
Il Comandante

ORDINE DI SERVIZIO Area sicurezza n. _____

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Letto il disciplinare.....;

Vista la Circolare 3643/6093 prot. GDAP 94125 del 14 marzo 2013;

In ottemperanza alla direttiva.....;

SI DISPONE

Che le apparecchiature siano custodite nel locale XXX di cui saranno conservate tre copie: la prima sarà custodita dallo scrivente, le altre due in busta chiusa sigillata e siglata presso _____.

A) COMPITI DEGLI OPERATORI ABILITATI DEI NAS/PC:

Gli operatori incaricati della gestione degli apparati consegnati a questo nucleo sono individuati con apposito provvedimento, comunicato alla *Centrale Operativa Regionale*. In seguito alla creazione dell'utenza, l'operatore dovrà procedere alla modifica della password al primo accesso, secondo le regole determinate dal sistema ed avere cura di procedere al suo aggiornamento con cadenza trimestrale. Le credenziali dell'utenza sono personali ed incedibili. Il sistema risale all'identità dell'operatore che ha proceduto alla visione e manipolazione dei filmati, che pertanto risponde di qualsiasi utilizzo indebito.

Una volta autorizzato l'impiego delle bodycam secondo le modalità previste nel presente ordine di servizio, l'operatore prontamente reperibile provvederà ad assegnare il dispositivo al personale appositamente designato (per cui si rinvia al paragrafo C), annotando su apposito registro il nominativo del dipendente e l'apparecchio a lui assegnato.

Al termine delle operazioni, riceverà in consegna l'attrezzatura e provvederà a inserirla nelle docking station. Resterà successivamente a disposizione del Comandante del Nucleo o di chi ne fa le veci per la successiva visione ed eventuale estrazione di immagini.

B) COMPITI DEL CAPOSERVIZIO

Il capo-servizio riceve in consegna il dispositivo e lo attiva su disposizione del Comandante, attenendosi alle disposizioni impartite. E' fatto obbligo di comunicare allo scrivente eventuali variazioni rispetto alle direttive ricevute.

Il capo servizio:

1. In presenza di particolari situazioni ambientali o operative che lo richiedano, come avvenimenti tali da essere considerati pericolosi per l'incolumità del personale e per i beni dell'amministrazione, o qualora le circostanze abbiano imposto l'uso delle armi, dispone nell'immediatezza l'impiego, avendo cura di dettagliare, nella propria relazione di servizio, le ragioni che hanno impedito di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI
Il Comandante

- chiedere la relativa autorizzazione.
2. Individua gli operatori più idonei ed assegna i dispositivi avendo cura di verificare che gli stessi siano indossati in modo visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il punto di vista dell'utilizzatore (sul "gilet tattico" "kit di protezione passiva" e asta telescopica con un sistema di aggancio sicuro al fine di prevenire sganci accidentali); di attivare la registrazione solo ad esplicito comando e di interromperla immediatamente a cessate esigenze; di informare, ove possibile, tutti i potenziali destinatari, che è in corso una registrazione; di consegnare al termine delle operazioni gli apparecchi agli operatori abilitati di cui al paragrafo A.
 3. Relaziona compiutamente al termine del servizio, avendo cura di dettagliare le ragioni dell'intervento, l'orario di inizio e di termine delle registrazioni; il nominativo degli operatori assegnatari.

C) COMPITI DELL'OPERATORE ASSEGNATARIO

1. Ha cura di indossare il dispositivo seguendo le istruzioni del capo servizio (paragrafo B), posizionandolo in modo che sia visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il suo punto di vista;
2. Attiva la registrazione nel momento in cui gli viene ordinato;
3. Interrompe la registrazione al termine del servizio e riconsegna immediatamente l'apparecchiatura all'operatore abilitato (paragrafo A);
4. Assolve ai propri compiti istituzionali con zelo e professionalità, attenendosi alle indicazioni dei superiori;
5. Relaziona compiutamente sull'intervento al termine del servizio.

D) SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI FILMATI

Il comandante del nucleo individua i soggetti autorizzati alla visione delle immagini mediante i PC in dotazione su cui sono stati trasferiti i file, per procedere alla loro classificazione. È fatto tassativo divieto di procedere a registrazione delle immagini che scorrono sul monitor mediante altri dispositivi, così come di divulgare indebitamente a soggetti non autorizzati il contenuto delle registrazioni o la loro indebita riproduzione.

La classificazione viene determinata dal comandante del nucleo a seconda che si tratti di:

- a) Registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
- b) Registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
- c) Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
- d) Registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria)

Una volta operata la classificazione, i soggetti autorizzati provvederanno alla conservazione ed eventuale riproduzione su supporti destinati alla Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. Le copie così confezionate dovranno recare la dicitura "copia per l'autorità giudiziaria/di ps" e saranno poste a corredo di tutta la documentazione prevista per legge. Il materiale sarà consegnato ai soggetti autorizzati al trasporto dei filmati (paragrafo E) mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Nel termine indicato *supra*, i soggetti autorizzati provvederanno alla cancellazione dei filmati, redigendo apposito verbale che sarà sottoposto alla firma del comandante.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI

Il Comandante

È fatto tassativo divieto di consentire la visione dei filmati, o di qualsiasi loro riproduzione (frame, stampe, registrazioni da dispositivi mobili etc.) a soggetti non specificatamente autorizzati.

E) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEI FILMATI.

Il comandante individua tra persone di sua fiducia i soggetti autorizzati a prendere in custodia le riproduzioni video destinate alla autorità giudiziaria/di PS. E' fatto tassativo divieto di visualizzare il contenuto dei supporti.

Copia agli uffici interessati.

Il Comandante



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Istituto penitenziario di _____

DIRETTIVA DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DIRETTIVA SULL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121;

Visti gli artt. 55 comma 1, 57 e 234 del codice di procedura penale;

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 recante "L'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia";

Visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 in materia di "liceità del trattamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali";

Vista la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale";

Visto il DPR 30 giugno 2000, n. 230 recante il "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale";

Visto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103";

Viste le "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023);

Vista la Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria";

Visto il DPR 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria";

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il Decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 144 recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

Letto il Disciplinare..... e Linee Guida...

SI EMANANO

Le seguenti direttive per l'uso delle bodycam:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Istituto penitenziario di _____

A) AMBITO DI APPLICAZIONE:

Le bodycam potranno essere indossate, su disposizione del Comandante del Reparto, o di chi ne fa le veci, previa richiesta, anche verbale, allo scrivente, per motivi concernenti:

1. Tutela e garanzia dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'Istituto;

B) PROCEDURE OPERATIVE DI UTILIZZO:

Nell'ambito delle presenti direttive generali, il Comandante del Reparto disporrà l'attivazione dell'apparato, dettagliando le ragioni che ne legittimano l'uso, nonché la durata di utilizzo, assicurando, mediante proprio ordine di servizio, il rispetto delle seguenti direttive:

- a) è fatto divieto di operare registrazioni all'interno delle camere detentive durante la permanenza dei detenuti, ove non ricorrano le condizioni di legittimo utilizzo;
- b) la visione dei filmati è consentita solo in relazione alle esigenze relative alla loro classificazione;
- c) è vietato il trattamento delle immagini difforme da quello previsto nelle presenti direttive;
- d) non è ammessa la registrazione audio-video con riguardo ad eventi non connotati dal requisito della criticità;
- e) le riprese non possono essere utilizzate quale strumento di controllo del personale di Polizia penitenziaria;

Le registrazioni audio-video acquisite dovranno essere catalogate, a cura del Comandante del Reparto o da personale da lui formalmente designato, e conservate nel rispetto delle seguenti modalità:

1. registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
2. registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
3. registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
4. registrazioni inerenti a fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria).

Il Comandante del Reparto provvederà a:

- designare i referenti per il servizio e dei soggetti da abilitare;
- individuare il personale autorizzato alla cancellazione dei file;
- dettagliare esattamente la catena di comando responsabile della visione e del trattamento delle immagini, nonché dei soggetti incaricati del trasporto e della conservazione dei dati estrapolati;
- individuare i locali idonei alla custodia e conservazione delle postazioni locali (docking station e bodycam), assicurando che siano presidiati e/o videosorvegliati h24 e dotati di impianto di climatizzazione e rilevazione di fumi.

La presente direttiva vale quale autorizzazione al trattamento dei dati nei confronti del Comandante del Reparto.

Il Direttore dell'Istituto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Istituto penitenziario di _____

Reparto di Polizia Penitenziaria

ORDINE DI SERVIZIO

n. _____ del _____

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE BODYCAM

Letto il disciplinare.....;

Lette le Linee Guida.....

Viste le "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n. 341362 del 4/09/2023);

Tenuto conto della direttiva del direttore dell'Istituto penitenziario (n. _____ del _____);

SI DISPONE

le apparecchiature siano depositate nel locale le cui chiavi saranno custodite dal Comandante del Reparto, nonché, in busta chiusa sigillata e siglata, dal Coordinatore della Sorveglianza Generale e dell'Ufficio Comando.

A) COMPITI DEGLI OPERATORI ABILITATI DEI NAS/PC:

Gli operatori incaricati della gestione degli apparati consegnati al Reparto sono individuati con apposito provvedimento (abilitati NAS/PC). Le credenziali dell'utenza sono personali ed incedibili. Il sistema risale all'identità dell'operatore che ha proceduto alla visione/estrapolazione dei filmati e che, pertanto, risponde di qualsiasi utilizzo indebito.

L'operatore abilitato NAS/PC, una volta autorizzato l'impiego delle bodycam secondo le modalità previste dal presente ordine di servizio, avrà cura di indossare il dispositivo seguendo le istruzioni del coordinatore Sorveglianza Generale, posizionandolo in modo che sia visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il suo punto di vista. In particolare:

- attiva la registrazione nel momento in cui gli viene ordinato;
- interrompe la registrazione al termine del servizio e riconsegna immediatamente l'apparecchiatura;
- assolve ai propri compiti istituzionali con zelo e professionalità, attenendosi alle indicazioni dei superiori ed a quanto previsto dal manuale operativo;
- relaziona compiutamente sull'intervento al termine del servizio.

Al termine delle operazioni, provvederà a inserire l'attrezzatura nelle *docking station*. Resterà successivamente a disposizione del comandante del Reparto, o di chi ne fa le veci, per la successiva visione ed eventuale estrazione di immagini.

B) COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SORVEGLIANZA GENERALE

Il Coordinatore della Sorveglianza Generale, quando lo richiedano specifiche esigenze di ordine e sicurezza pubblica e penitenziaria (in particolare, in caso di aggressione fisica al personale di Polizia penitenziaria; autolesionismo; barriccamento; barriccamento come forma di protesta passiva; battitura delle suppellettili collettiva; colluttazione; danneggiamento; incendio; mancato rientro in camera di



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Istituto penitenziario di _____

Reparto di Polizia Penitenziaria

pernottamento; rissa; rivolta; sequestro di persona; evasione o tentata evasione; trasferimento coattivo; violenza o minaccia), per cui si rinvia alle "Schede tecniche operative per la gestione degli eventi critici all'interno degli istituti penitenziari" (prot. GDAP n.341362 del 4/09/2023) in presenza di qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante:

- segnala al Comandante del Reparto la necessità di dotare il personale operante di bodycam, al fine di ricevere autorizzazione all'impiego;
- in casi di necessità e di urgenza, dispone nell'immediatezza l'impiego, avendo cura di dettagliare, nella propria relazione di servizio, le ragioni che hanno impedito di richiedere preventiva autorizzazione;
- verifica che gli operatori indossino i dispositivi in modo visibile e funzionale ad inquadrare il più possibile il punto di vista dell'utilizzatore (sul "gilet tattico" "kit di protezione passiva" e asta telescopica con un sistema di aggancio sicuro al fine di prevenire sganci accidentali); che attivino la registrazione solo ad esplicito comando e che la interrompano immediatamente a cessate esigenze; che informino, ove possibile, tutti i potenziali destinatari che è in corso una registrazione, che depositino gli apparecchi al termine delle operazioni;
- relaziona compiutamente al termine del servizio, avendo cura di dettagliare le ragioni dell'intervento, l'orario di inizio e di termine delle registrazioni; il nominativo degli operatori assegnati.

C) SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA VISIONE DEI FILMATI

Il Comandante del Reparto individua, tra gli operatori abilitati NAS, i soggetti autorizzati alla visione delle immagini mediante i PC in dotazione su cui sono stati trasferiti i file, per procedere alla loro classificazione.

È fatto tassativo divieto di procedere a registrazione delle immagini che scorrono sul *monitor* mediante altri dispositivi, così come di divulgare indebitamente a soggetti non autorizzati il contenuto delle registrazioni o la loro indebita riproduzione.

La classificazione viene determinata dal Comandante del Reparto a seconda che si tratti di:

- a) registrazioni non rilevanti (cancellazione nel termine massimo di sette giorni);
- b) registrazioni per fatti non costituenti reato ma rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica e/o penitenziaria (conservazione per 120 giorni);
- c) registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili a querela (conservazione per il termine massimo di presentazione della condizione di procedibilità);
- d) registrazioni inerenti fattispecie di reato procedibili d'ufficio (conservazione fino a cessate esigenze dell'Autorità Giudiziaria).

Una volta operata la classificazione, i soggetti autorizzati provvederanno alla conservazione ed eventuale riproduzione su supporti destinati alla Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza. Le copie così confezionate dovranno recare la dicitura "copia per l'Autorità Giudiziaria/di PS" e saranno poste a corredo di tutta la documentazione prevista per legge. Il materiale sarà consegnato ai soggetti autorizzati al trasporto dei filmati (paragrafo D) mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Nel termine indicato *supra*, i soggetti autorizzati provvederanno alla cancellazione dei filmati, redigendo apposito verbale che sarà sottoposto alla firma del Comandante del Reparto.

È fatto tassativo divieto di consentire la visione dei filmati, o di qualsiasi loro riproduzione (*frame*, stampe, registrazioni da dispositivi mobili etc.) a soggetti non specificatamente autorizzati.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'

Istituto penitenziario di _____

Reparto di Polizia Penitenziaria

D) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRASPORTO DEI FILMATI.

Il Comandante del Reparto individua i soggetti autorizzati a prendere in custodia le riproduzioni video destinate alla autorità giudiziaria/di PS.. È fatto tassativo divieto di visualizzare il contenuto dei supporti.

Il Comandante del Reparto